



La **Commissione di Disciplina del Settore Arbitrale**, letti gli atti del procedimento Prot. n. 2018/ S.A.C.D. nei confronti dell'arbitro XXXXX, al quale è stato contestato di avere, al termine dell'ultima giornata della fase regionale della Coppa Italia mista del xx marzo 2018 presso il Circolo YYY , tollerato un atteggiamento irrispettoso da parte dei giocatori YYYYYY e PPPPP i quali, ad incontro terminato e a classifica pubblicata, prima richiedevano con eccessiva aggressività una decisione arbitrale e poi protestavano con eccessiva veemenza avverso la decisione presa dall'arbitro, tanto da indurlo a modificarla; di avere, inoltre, preso in esame una revisione di risultato che, a priori, non poteva essere accolta e, da ultimo, di avere inviato al GSN un referto non integralmente veritiero, avendo riferito di essere stato chiamato dalla giocatrice HHHHH per una valutazione mentre stava arbitrando le ultime battute della sessione in corso, laddove, al contrario, risulta pacificamente che la richiesta avvenne quando già la classifica finale era stata pubblicata, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

1. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- Con sentenza del xx.yy.2018, il GSN ha assolto XXXXX dal primo capo di incolpazione, ha di poi ritenuto responsabile XXXXX del secondo capo di incolpazione e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Commissione per quanto di competenza relativamente alla valutazione della decisione del medesimo di avere preso in esame una revisione di risultato che non poteva essere accolta a priori.
- La Commissione, in ossequio al novellato disposto dell'art. 9 Regolamento Settore arbitrale ha aperto il procedimento disciplinare, ha avvisato l'arbitro della circostanza, ha contestato i fatti come in premessa ed ha invitato l'arbitro a fare pervenire memoria scritta entro trenta giorni dal ricevimento.
- L'arbitro XXXXX ha fatto pervenire a questa Commissione memoria scritta.
- La CDA, consideratane l'opportunità e la rilevanza, ha svolto ulteriore attività istruttoria conferendo incarico peritale alla Scuola Arbitrale FIGB onde ottenere un parere tecnico in relazione alla decisione del XXXXX.
- La Scuola Arbitrale FIGB ha fatto pervenire nei termini richiesti parere scritto a firma di Antonio Riccardi.

2. ACCERTAMENTO DEI FATTI

Gli atti del procedimento, unitamente agli esiti della attività istruttoria, hanno consentito di accertare la seguente dinamica dei fatti:

- Al termine dell'ultima giornata della fase regionale della Coppa Italia mista del xx marzo 2018 presso il Circolo YYY, l'arbitro XXXXX veniva interpellato e chiamato



a giudicare su una contestazione sollevata dalla squadra P P P P in relazione al board n.4 giocato in sala chiusa contro la squadra T T T T T;

- Il tutto avveniva una volta terminato l'incontro, dopo la pubblicazione della classifica finale, ma comunque entro il termine di 30 minuti dal momento in cui il punteggio ufficiale era stato reso disponibile per il controllo;
- La contestazione veniva sollevata al termine della gara dai giocatori seduti in sala aperta con modalità irrispettose ed aggressive e continuava, a seguito della iniziale convalida del risultato, con veementi ed irriverenti proteste sulla capacità tecnica e decisionale dell'Arbitro, allo scopo di indurlo a modificare la propria decisione;
- Nell'immediatezza i giocatori seduti in sala chiusa non avevano contestato l'avvenimento e neppure annunciato la riserva del diritto di richiedere l'intervento arbitrale;
- L'arbitro XXXXX, a seguito delle proteste e contestazioni ricevute, una volta sentito il parere del tesserato B B B B B, modificava il risultato da 5 picche ! – 2 (+500) a 5 cuori ! m.i. (+850).
- Di seguito il diagramma della mano ed il relativo percorso dichiarativo:

	AJ3	
	Q5	
	R8642	
	765	
Q987642		K5
4		J82
-		J10973
QJ432		A98
	10	
	AR109763	
	AQ5	
	R10	



O	N	E	S
4P*	P	P	5C
P	P	! **	P
5P	!	P	P

*= mano con 5 perdenti

** dopo lunga pensata

- L'arbitro XXXXX inviava un referto non integralmente veritiero al GSN, avendo riferito di essere stato chiamato dalla giocatrice HHHHH per una valutazione mentre stava arbitrando le ultime battute della sessione in corso, laddove al contrario risulta pacificamente che la richiesta avvenne quando già la classifica finale era stata pubblicata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- La CDA ritiene, preliminarmente, di dover rimarcare, per quanto di interesse in relazione al caso concreto, quali sono i doveri di un Arbitro nello svolgimento della propria attività, così come sanciti dall'art.26 del Regolamento del Settore Arbitrale: *“gli arbitri sono tenuti ad osservare lo statuto della F.I.G.B., il presente regolamento ed ogni altra norma e disposizione emanata dalla Federazione o dal Settore Arbitrale e mantenere uno specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono sia all'attività di arbitraggio e direzione di una gara, che deve essere sempre ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza, della massima professionalità e dell'educazione, sia nei comportamenti nei confronti dei partecipanti alla gara che dei colleghi e della Federazione e dei suoi Organi.”*
- Orbene, procedendo alla valutazione del caso concreto, sulla scorta di tali premesse, occorre in primis valutare la eventuale fondatezza della contestazione relativa alla redazione e successivo invio al GSN di un referto non integralmente veritiero, avendo il XXXXX riferito di essere stato chiamato dalla giocatrice HHHHH per una valutazione mentre stava arbitrando le ultime battute della sessione in corso e raccogliendo gli score gestiti manualmente per inserire i risultati ed aggiornare la classifica finale laddove, al contrario, risulta pacificamente che la richiesta di assumere una decisione su una mano dell'incontro TTTT - PPPP avvenne quando già la classifica finale era stata esposta a parete su un tabellone luminoso come da fotografie prodotte in atti.
- Tutti i testimoni, contrariamente a quanto riferito dal XXXXX, affermano che la Sig.ra HHHHH, spronata dalla Sig.ra PPPPP, ha interpellato l'arbitro dopo la pubblicazione delle classifiche, di talchè la versione dell'imputato non può essere ritenuta credibile.
- Anche se non è dato comprendere quali siano le ragioni sottese alla consapevole



anticipazione del momento della chiamata posto che il Codice di gara prevede, come si argomenterà nel prosieguo, che qualsiasi intervento arbitrale può essere richiesto entro 30 minuti dal momento in cui “il punteggio ufficiale sia stato reso disponibile per il controllo”; rimane un punto fermo: la gravità del fatto commesso.

- Il contenuto del referto arbitrale ha natura di fede privilegiata, essendo preordinato alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva dell'arbitro; ne consegue che la formazione di un referto in tutto o in parte falso priva il documento stesso del proprio requisito di “prova privilegiata”, rendendo arduo il raggiungimento della verità.
- L'averne, quindi, provveduto alla formazione di un referto in parte falso è una condotta grave, censurabile sotto ogni profilo, che viola i basilari doveri di lealtà e probità previsti dallo Statuto Federale e dal Codice di comportamento del CONI e che, come tale, non può che meritare adeguata sanzione.
- Procedendo, ora, alla valutazione delle ulteriori condotte contestate e segnatamente di avere, prima tollerato un atteggiamento irrispettoso da parte dei giocatori YYYYYY e PPPPP i quali, ad incontro terminato e a classifica pubblicata, prima richiedevano con eccessiva aggressività una decisione arbitrale e, poi, protestavano con eccessiva veemenza avverso la decisione presa dall'arbitro, tanto da indurlo a modificarla e di avere, di conseguenza, preso in esame una revisione di risultato che, a priori, non poteva essere accolta, occorre ripercorrere il processo logico-formativo seguito dal GSN nel provvedimento conclusivo di procedimento n.xx/2018.
- Il GSN, con motivazione precisa e puntuale, ed alla quale si rinvia per relationem, ha ricostruito i fatti così come contestati pervenendo, peraltro, ad una pronuncia di condanna nei confronti dei tesserati YYYYYY e PPPPP, ritenuti colpevoli della violazione *del* principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7 e 15 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15), “per avere assunto un atteggiamento aggressivo e irrispettoso nei confronti dell'arbitro XXXXX, mentre lo stesso si apprestava ad esaminare una richiesta di decisione formulata dalla compagna di squadra sig.ra HHHHH. In particolare la PPPPP pretendeva di imporre all'arbitro quello che avrebbe dovuto fare, continuando ad insistere in modo aggressivo e ad alta voce, allo scopo di indurre l'arbitro a modificare la decisione inizialmente manifestata” e della violazione del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7 e 15 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15), nonché dell'art. 36 del Regolamento Tornei (che impone a tutti coloro che partecipano ad una gara di accettare con sportività le decisioni dell'Arbitro o del Responsabile), “per avere contestato lungamente una decisione arbitrale, con le modalità indicate”. Tali comportamenti illeciti non sono stati, a parere del GSN, comunque tollerati dall'Arbitro XXXXX, in quanto “puntualmente riferiti”, evenienza che ha comportato il mancato sanzionamento di tale condotta.
- Il GSN ha proseguito il proprio ragionamento sostenendo come l'arbitro XXXXX abbia agito nell'ambito dei propri poteri sia a fronte della richiesta di revisione del



risultato, avvenuta nel termine di trenta minuti come previsto dal Codice di Gara, sia a fronte della richiesta di autorevisione, previa consultazione di un esperto.

- Il GSN, da ultimo, previa valutazione della natura e delle modalità della contestazione sollevata, avanzando altresì una ipotesi di sudditanza psicologica del XXXXX nei confronti degli autori dell'evento, è giunto alla conclusione che l'intervenuta revisione del risultato configuri un grave errore arbitrale, non di carattere tecnico, ma valutativo, proprio in relazione all'opportunità di prestarsi ad un riesame del risultato e ha demandato alla CDA la valutazione in ordine alla decisione del XXXXX di avere preso in esame una revisione di risultato che non poteva essere accolta a priori.
- Occorre aggiungere, ora, che, come segnalato in premessa, la CDA, consideratane l'opportunità e la rilevanza, ha conferito incarico peritale alla Scuola Arbitrale FIGB onde ottenere un parere tecnico in relazione alla questione così come demandata dal GSN.
- La CDA ritiene utile trascrivere il testo dell'intero parere a firma di Antonio Riccardi, anche e soprattutto ai fini di una corretta impostazione fattuale e regolamentare della vicenda:

“Mi si chiede di valutare la decisione presa dal Signor XXXXX.

Ritengo doveroso e opportuno premettere quanto segue:

- *L'Albo Arbitri prevede quattro differenti categorie che si distinguono per la maggiore o minore presunta differenza nella conoscenza del Codice di Gara.*

Ne consegue che il numero di errori commessi dagli Arbitri nell'esercizio delle loro funzioni è presumibile sia proporzionale alla loro Categoria.

Detto in altri termini un arbitro nazionale commette meno errori di un arbitro di categoria inferiore ma comunque, magari in situazioni più marginali, ne commette.

Non vedo perciò come eventuali errori commessi nello svolgimento delle funzioni assegnate, quando non siano etiche o disciplinari, possano essere demandati e eventualmente sanzionati dalla “Commissione Disciplinare Arbitri”.

Voglio essere più chiaro:

- *Una incompleta descrizione delle opzioni relative ad un attacco fuori turno può essere riportata ed eventualmente sanzionata dalla “Commissione Disciplinare Arbitri”?*
- *Una errata valutazione sulla comparabilità di una licita può essere riportata ed eventualmente sanzionata dalla “Commissione Disciplinare Arbitri”?*
- *La mia opinione è NO.*



- *Nel caso di reiterazione di errori pacchiani starà piuttosto alla Commissione Albo Arbitri verificare la preparazione dell'arbitro con una prova opportuna. In ogni caso bisogna tener conto che in alcune realtà locali la mancanza di un arbitro renderebbe impossibile l'effettuazione di tornei regolari.*

Nello specifico :

- *Il termine, ove non modificato e comunicato prima dell'inizio della competizione, per richiedere l'intervento arbitrale o la revisione di una sua decisione è di 30'. Non vi inganni quanto riportato nell'art.79C (errore di calcolo etc) poiché allo stesso termine temporale il Codice si riferisce per molte altre situazioni sia nello specifico(ad ex art.71 = Concessione Cancellata) sia in generale (art.81C3).*
- *Ne consegue che qualsiasi intervento arbitrale può essere richiesto entro la mezz'ora dal momento in cui "il punteggio ufficiale sia stato reso disponibile per il controllo" (perciò nel caso si fosse giocato con le Bridgemate dalla fine della sessione mentre nello specifico dalla pubblicazione ufficiale dei risultati).*
- *La decisione del signor XXXXX di accettare la richiesta di intervento, essendo avvenuta entro i termini corretti, è perciò giusta.*
- *Per quanto riguarda il merito il Codice , in questo caso, è molto possibilista:*

.16B Informazione estranea dal compagno

1. *Ogni e qualunque informazione proveniente dal compagno che possa suggerire una chiamata o una giocata è un'informazione non autorizzata. Ciò include commenti, domande, risposte a domande, alert inattesi o mancanza di alert, inequivocabile esitazione, inconsueta velocità, speciale enfasi, tono, gesti, movimenti o manierismi.*
 - (a) *Un giocatore non può scegliere una chiamata o una giocata che sia dimostrabilmente suggerita, rispetto ad un'altra, da un'informazione non autorizzata se l'altra chiamata o giocata è una logica alternativa.*
 - (b) *Una logica alternativa è un'azione che una significativa porzione di giocatori del livello di quelli in questione, utilizzando i metodi della coppia in esame, prenderebbe in seria considerazione e che alcuni dei quali potrebbero scegliere.*
2. *Quando un giocatore ritenga che un avversario abbia reso disponibile questo tipo di informazione, e ne possa risultare un danno, potrà, a meno che la Regulating Authority non lo vieti (la quale può richiedere che venga chiamato l'Arbitro), annunciare che si riserva il diritto di richiedere l'intervento dell'Arbitro (gli avversari dovrebbero chiamare immediatamente l'Arbitro se contestano il fatto che potrebbe essere stata trasmessa un'informazione non autorizzata).*
3. *Quando un giocatore abbia sostanziali motivi di credere che l'avversario in possesso di una logica alternativa abbia scelto un'azione suggerita da tale*



informazione, egli dovrebbe chiamare l'Arbitro una volta che il gioco sia terminato. L'Arbitro dovrà attribuire un punteggio arbitrale (vedi Art. 12C1) qualora ritenga che l'infrazione a questo articolo si sia tradotta in un vantaggio per il colpevole.*

Il "potrà" e il "dovrebbe" fanno sì che (81b3) la richiesta è avvenuta nei tempi.

Ciò che può cambiare è la maniera in cui un arbitro tratterà la situazione.

Un arbitro di consolidata esperienza ha la capacità di gestire quel sottile confine tra la logica/giustizia e il Codice e gode inoltre di maggior rispetto da parte dei giocatori il che fa sì che le sue decisioni siano "digerite" con maggior facilità.

Nello specifico, pur non essendo strettamente contrario alla legge intervenire, l'arbitro molto esperto enfatizzerebbe il fatto che la mancata chiamata al momento della presunta infrazione indicherebbe che, pur essendoci stata una esitazione come ammesso dalla stessa "linea colpevole", nella dinamica licitativa i tempi erano apparsi normali e viepiù la dichiarazione di 5♠ era stata considerata dalla linea innocente congrua con le carte possedute dal giocatore che l'ha effettuata.

(ricordo che, se chiamato nel corso della dichiarazione a causa di una esitazione, l'arbitro normalmente invita a proseguire la licita informando il reclamante che lui sarà il primo giudice della dichiarazione avversaria e nel caso non la condividesse dovrà richiamare l'arbitro richiedendo la sua valutazione).

In conclusione:

- *ribadisco le riserve espresse nella premessa*
- *ritengo che la decisione presa dal XXXXX, vista la legge, rientri seppur marginalmente in quell'ambito di discrezionalità concessa agli arbitri.*

Antonio Riccardi RCN022"

- *La CDA ritiene di condividere premesse e conclusioni riferite dal perito nominato. Pur ritenendo necessario dover rimarcare come la condotta arbitrale, durante la direzione di una gara, debba conformarsi, oltre che al rispetto delle regole che presiedono la materia, a canoni di autorevolezza, capacità gestionale e competenza tecnica, occorre in primo luogo ribadire che il perimetro cognitivo e valutativo di questa Commissione inerisce unicamente la valutazione delle condotte arbitrali riferibili a violazioni etiche o disciplinari. La valutazione dell'eventuale errore arbitrale commesso in buona fede e dovuto, in ipotesi, al proporzionale livello di esperienza richiesta in relazione alla categoria di appartenenza, compete, soprattutto in caso di reiterazione, alla Commissione Albo Arbitri che dovrà opportunamente verificare competenze e livello di preparazione dell'arbitro.*
- *Ciò premesso, considerato il caso concreto posto alla disamina di questa*



Commissione, occorre preliminarmente segnalare come la decisione dell'arbitro XXXXX di accettare la richiesta di intervento intervenuta entro il termine di 30 minuti dal momento in cui il punteggio ufficiale sia stato reso disponibile, sia corretta e conforme al dettato normativo, per le motivazioni addotte da Antonio Riccardi, responsabile della Scuola Arbitrale FIGB.

- Da ultimo, analizzando il merito della decisione presa dal XXXXX, e, ancora una volta, condividendo le osservazioni del perito sul punto, la Cda ritiene che la decisione presa dal XXXXX, rientri, se pur marginalmente, nell'ambito della valutazione discrezionale concessa agli arbitri, circostanza indirettamente confermata dall'intervenuta omologazione del risultato della fase regionale della Coppa Italia mista relativamente al girone disputato presso il circolo YYY.
- Alla stregua di quanto sopra argomentato si impone il proscioglimento del XXXXX in relazione ai primi due capi d'incolpazione.
- La Commissione, pertanto, alla luce di quanto sopra

P.Q.M.

Dispone il proscioglimento dell'Arbitro XXXXX in relazione ai primi due capi d'incolpazione.

Dispone la condanna dell'arbitro XXXXX in relazione al terzo capo d'incolpazione alla sanzione della sospensione per la durata di mesi 4 dall'attività arbitrale, pena da ritenersi, in fase esecutiva, assorbita in quella già comminata dall'III.mo GSN con provvedimento del xx.yy.2018 nel procedimento n.xx/2018 Reg. GSN.

Dispone il pagamento delle spese processuali, liquidate in € 100,00.

Viene disposta la pubblicazione sul sito federale area Arbitri, autorizzando omissis di tutela.

Milano / Roma 02.08.2018

Il Presidente f.f. della Commissione di Disciplina

Avv. Barbara Montanari

Il Relatore estensore

Avv. Silvia Zoli